

Contratto di assicurazione per la Casa Io e la mia Casa

Fascicolo Informativo Edizione 01/2017

Il presente Fascicolo viene consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto e contiene:

Nota Informativa comprensiva di glossario dei termini assicurativi

• Informazioni sull'Impresa di assicurazione	1
• Informazioni sul Contratto	1
• Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami	4
• Glossario dei termini assicurativi	5

Condizioni di assicurazione

• Condizioni Generali di Assicurazione	1
• RC Famiglia	3
• RC Proprietario	4
• RC Inquilino	5
• Ricorso danni da incendio a cose di terzi	5
• Assistenza	6
• Danni locali	6
• Danni al contenuto	7
• Ricerca e riparazione danni d'acqua	8
• Furto del contenuto e danni da effrazione	8
• Furto preziosi	9
• Rapina e scippo	9
• Tutela legale	9
• Esclusioni	11
• Condizioni di assicurabilità	14
• Criteri di liquidazione delle garanzie e modalità di denuncia	15
• Informativa privacy	18

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa

Nota informativa e glossario dei termini assicurativi

Ultimo aggiornamento del 01/01/2017

La presente nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS. Il suo contenuto non è comunque soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione contenute nel presente fascicolo prima di sottoscrivere la polizza. Le modifiche non derivanti da innovazioni normative apportate successivamente alla data di stipula della polizza alla presente nota informativa saranno disponibili sul sito www.genialloyd.it.

Informazioni sull'Impresa di assicurazione

1. INFORMAZIONI GENERALI

Genialloyd SpA è iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione n. 1.00007 e ha sede legale in Viale Monza 2, 20127 Milano, Italia, tel. 0228351, www.genialloyd.it, email clienti@genialloyd.it e genialloyd@pec.genialloyd.it. Genialloyd SpA è una società appartenente al gruppo Assicurativo Allianz, iscritto all'Albo gruppi assicurativi n. 018. E' soggetta alla direzione e al coordinamento di Allianz SpA ed è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP (ora IVASS) del 28 marzo 1996 n° 210. Genialloyd SpA ha sede in Milano ed opera prevalentemente attraverso procedure di collocamento a distanza dei propri prodotti assicurativi.

I sistemi informatici con cui i contratti di Genialloyd sono perfezionati e dove sono conservati i documenti precontrattuali e contrattuali si trovano a Milano e/o altrove, nella rete c.d. "cloud", ma l'azione di perfezionamento del contratto tramite registrazione nelle basi di dati aziendali con opportuna marca temporale viene svolta negli uffici della Compagnia situati in Milano.

2. INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL'IMPRESA

Genialloyd SpA ha un patrimonio netto pari a 243.154.000 €, di cui 65.977.989 € di capitale sociale e 124.961.000 € di riserve patrimoniali. L'indice di solvibilità è pari al 247,00% e rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

Informazioni sul Contratto

3. MODALITÀ DI STIPULA

Il Contraente deve controllare la correttezza dei dati del preventivo e quindi inviare via fax/email (entro la data di decorrenza indicata nel preventivo) la documentazione richiesta.

Gli errori rilevati devono essere comunicati prima di pagare il premio. Genialloyd, verificata la documentazione e l'avvenuto pagamento, emetterà la polizza con decorrenza dalla data indicata nel preventivo.

Mancata emissione della polizza e ricalcolo del premio - La polizza non viene emessa se il Contraente non ha provveduto al pagamento del premio, oppure se non ha inviato tutti i documenti richiesti. La segnalazione di eventuali errori o il riscontro di dati diversi da quelli indicati nel preventivo comportano la formulazione di un nuovo preventivo. Il Contraente potrà aderire alla nuova proposta pagando il premio o l'integrazione di premio se richiesta; oppure rinunciare e chiedere la restituzione del premio già pagato.

In caso di rimborso del premio pagato, questo verrà rimborsato esclusivamente allo stesso soggetto che lo ha effettuato, da intendersi come autorizzato all'incasso, e con lo stesso mezzo di pagamento usato, ove possibile.

4. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO ED EFFETTO DELLE GARANZIE

Il Contratto è concluso nel momento in cui il Contraente riceve la polizza. Le garanzie operano esclusivamente se presenti nel documento di polizza e sono in vigore dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza quale data di decorrenza, a condizione che il premio sia stato pagato; altrimenti sono operanti dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio.

5. COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE

- Responsabilità civile della famiglia (danni cagionati a terzi, per responsabilità dell'assicurato e/o dei suoi famigliari conviventi);
- Responsabilità civile del proprietario (danni cagionati a terzi per responsabilità derivanti dalla proprietà dei locali assicurati);
- Danni ai locali e al contenuto dei locali (danneggiamento conseguente a incendio, esplosione, eventi naturali e altri eventi)
- Furto del contenuto dei locali assicurati e danni da scasso
- Tutela legale
- Assistenza (intervento di un artigiano per riparazioni in emergenza).

Le suddette garanzie prevedono, condizioni di assicurabilità, limitazioni ed esclusioni della copertura assicurativa che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle clausole della "Sezione condizioni di assicurabilità" e della "Sezione Esclusioni" del presente fascicolo informativo.

Le garanzie sono prestate nei limiti dei massimali/capitali indicati nel preventivo (e replicati nella polizza) e prevedono l'applicazione di franchigie che restano a carico dell'assicurato.

Per chiarire:

AVVERTENZA

Massimale/capitale assicurato

Il massimale di garanzia indicato in polizza rappresenta il limite massimo d'indennizzo per i danni subiti dall'assicurato o di risarcimento per i danni cagionati a terzi.

Danno	Massimale/capitale assicurato	Indennizzo
5.000 €	10.000 €	5.000 €
15.000 €	10.000 €	10.000 €

Franchigia - La franchigia è una somma che rimane a carico dell'Assicurato in caso di sinistro e che quindi sarà detratta dall'importo da liquidare. Per conoscere le franchigie operanti nel contratto, si rinvia alla sezione Condizioni Generali di Assicurazione. Nessun indennizzo sarà riconosciuto all'Assicurato se l'importo da liquidare è uguale o inferiore all'importo della franchigia:

Danno	Franchigia	Indennizzo
1.000 €	150 €	850 €
120 €	150 €	0 €

Scoperto - Per scoperto s'intende la parte di danno che resta a carico dell'assicurato. È dunque un importo che si può conoscere solo dopo la determinazione del danno, applicando la percentuale di scoperto all'importo quantificato. Ipotizzando che la garanzia operi con uno scoperto del 10% avviene quanto riportato nella seguente tabella.

Danno	Importo a carico dell'assicurato	Indennizzo
10.000 €	1.000 €	9.000 €

AVVERTENZA

6. ESATTEZZA DELLE DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO.

Le dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente riguardante le circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo e/o la cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. A titolo di esempio, tali dichiarazioni potrebbero riguardare il luogo di ubicazione dell'immobile assicurato.

7. VARIAZIONE DEI DATI FORNITI IN POLIZZA.

L'Assicurato/Contraente deve comunicare per iscritto al Servizio Assistenza Clienti ogni cambiamento relativo ai dati indicati in polizza. La variazione di dati può comportare un aggravamento o una riduzione del rischio e di conseguenza del premio di polizza.

In caso di aggravamento del rischio, è facoltà di Genialloyd valutare l'accettazione o la cessazione dell'assicurazione. Gli aggravamenti di rischio non noti a Genialloyd possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al pagamento dell'indennizzo e/o la cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'articolo 1898 del Codice Civile.

8. PREMIO DI POLIZZA

Il premio di polizza ha periodicità annuale. Il premio può essere pagato con bonifico bancario, Lottomatica, My Bank, tramite circuito Paypal oppure con carta di credito mediante transazione protetta on line, ed è determinato in base ai parametri di personalizzazione e alla forma tariffaria del contratto. Il premio non comprende provvigioni se il contratto è stato perfezionato attraverso il canale diretto; diversamente, nel caso in cui Genialloyd dovesse avvalersi della collaborazione di un intermediario, l'entità delle provvigioni che saranno riconosciute sono indicate nel preventivo e nella polizza così come previsto dalla vigente normativa. Il rimborso del premio è effettuato con le stesse modalità scelte per il pagamento esclusivamente in caso di ripensamento dell'assicurato, al netto delle imposte che per Legge restano a carico del Contraente e di 25 € per spese di emissione. Per dettagli si rinvia al paragrafo "Diritto di ripensamento" delle Condizioni di Assicurazione.

9. INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI E CONTRATTUALI

Il Contraente, prima della sottoscrizione del contratto, può scegliere di ricevere e trasmettere la documentazione precontrattuale, il contratto stesso e le comunicazioni successive alla stipula del contratto tramite supporto cartaceo o email; potrà inoltre modificare in qualsiasi momento la scelta effettuata. In particolare, la scelta del canale di comunicazione digitale comporterà la spedizione della documentazione di polizza in formato elettronico.

La revoca del consenso alla trasmissione della documentazione in formato elettronico può comportare l'applicazione a carico del contraente degli oneri connessi alla stampa e alla trasmissione della documentazione in formato cartaceo, nonché la perdita di eventuali sconti eventualmente riconosciuti dalla Compagnia.

10. RECESSO

Il contratto è senza tacito rinnovo, pertanto cessa automaticamente alla scadenza annuale indicata in polizza. Non è dunque necessario inviare alcuna disdetta qualora il Contraente non si intendesse continuare il rapporto assicurativo con Genialloyd. Non è prevista l'estensione di copertura assicurativa nei 15 giorni successivi alla scadenza del contratto.

11. TERMINE DI PRESCRIZIONE

I diritti derivanti dal Contratto, a eccezione del diritto al pagamento del premio, che si prescrive in un anno, si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.

12. LEGISLAZIONE APPLICABILE AL CONTRATTO E FORO COMPETENTE

Il contratto di assicurazione Casa è regolato dalla Legge italiana e il Foro competente è quello del luogo di residenza del Contraente.

13. REGIME FISCALE

Le eventuali garanzie inserite in polizza sono soggette all'imposta sulle assicurazioni nella misura stabilita dalla legge. Gli oneri fiscali presenti e futuri, relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami

AVVERTENZA

14. COMPORTAMENTO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve, entro tre giorni dalla data del sinistro o da quando ne ha avuto conoscenza, comunicare l'evento a Genialloyd al numero 02.2805.2808. Ricevuta la comunicazione del sinistro, Genialloyd si attiverà per fornire al Contraente/Assicurato tutta l'assistenza necessaria per completare correttamente la richiesta di risarcimento/indennizzo del danno.

15. DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO

La determinazione del danno è stabilita separatamente per ogni garanzia prestata e partita assicurata e in base agli eventuali sottolimiti definiti nelle presenti condizioni contrattuali, secondo i seguenti criteri.

Fabbricato - La determinazione del valore dei locali al momento del sinistro è ottenuta stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle danneggiate, deducendo il valore dei recuperi ed escludendo soltanto il valore dell'area.

Contenuto e preziosi - L'ammontare del danno indennizzabile si determina come differenza tra il valore di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove o equivalenti per rendimento economico, tipo, qualità, funzionalità, e il valore di ciò che rimane dopo il sinistro del contenuto stesso, fermi restando i limiti previsti. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli articoli della "Sezione sinistro: criteri di liquidazione della garanzia e modalità di denuncia", punto 1) "Danni ai locali, al contenuto e furto" del presente fascicolo.

16. RECLAMI

Eventuali reclami devono essere inoltrati tramite apposito form presente sul sito www.genialloyd.it, al fax 02.9434.0088 o tramite posta scrivendo a Genialloyd S.p.A., Ufficio Gestione Reclami, Viale Monza 2, 20127 Milano e vengono riscontrati entro 45 giorni dal loro ricevimento.

Per una corretta e sollecita gestione dei reclami è necessario che questi siano trasmessi nei modi ed ai recapiti sopra descritti. Non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.

Qualora l'esponente non sia soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma (RM), corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per il Consumatore - Come presentare un reclamo".

Per controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria. Prima di adire all'Autorità Giudiziaria è tuttavia possibile, e in alcuni casi necessario, cercare un accordo amichevole mediante sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

- **Mediazione (L. 9/8/2013, n.98):** può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it.
- **Negoziazione assistita (L. 10/11/2014, n.162):** può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia.
- **Ricorso all'Arbitro:** se presente in polizza la garanzia Tutela Legale, in caso di disaccordo tra l'Assicurato e Genialloyd in merito alla gestione del sinistro, la decisione può essere demandata ad un arbitro. La designazione dell'arbitro avverrà di comune accordo tra le parti o, in mancanza di accordo, sarà designato dal Presidente del Tribunale competente a conoscere la controversia.

16.1 RECLAMI RELATIVI AL COMPORTAMENTO DEGLI AGENTI E DEI LORO DIPENDENTI E COLLABORATORI

Genialloyd S.p.A. gestirà i reclami che si riferiscono ai comportamenti degli Agenti Genialpiù di cui si avvale per lo svolgimento dell'attività di intermediazione assicurativa, inclusi i reclami relativi ai comportamenti dei loro dipendenti e collaboratori, entro il termine massimo di 45 giorni. Tale

termine potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie.

16.2 RECLAMI RELATIVI AL COMPORTAMENTO DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI E DEI LORO DIPENDENTI E COLLABORATORI

I reclami relativi al solo comportamento degli intermediari iscritti nella sezione B e D del registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (Banche e Broker) coinvolti nel ciclo operativo dell'impresa, saranno gestiti direttamente dall'intermediario, entro il termine massimo di 45 giorni, e potranno essere a questi indirizzati direttamente.

Ove il reclamo dovesse pervenire a Genialloyd S.p.A. la stessa lo trasmetterà tempestivamente all'intermediario, dandone contestuale notizia al reclamante, affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro entro il termini massimo di 45 giorni.

I reclami c.d. "misti", vale a dirsi quelli relativi al contratto o servizio assicurativo riferiti sia al comportamento dell'intermediario e dei suoi dipendenti e collaboratori, sia alla Compagnia, verranno trattati da Genialloyd S.p.A. e dall'intermediario, ciascuno per la parte di propria spettanza e separatamente riscontrati al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento.

Genialloyd è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente nota informativa.



Leonardo Felician
Amministratore Delegato
Genialloyd SpA



Giampaolo Caprice
Responsabile Area Tecnica
Genialloyd SpA

GLOSSARIO DEI TERMINI ASSICURATIVI

ABITAZIONE ABITUALE: abitazione in territorio italiano dove l'Assicurato e/o i suoi familiari conviventi hanno residenza anagrafica, ovvero dove risiedono per la maggior parte dell'anno.

ABITAZIONE SALTUARIA: abitazione in territorio italiano dove l'Assicurato e/o i suoi familiari conviventi non dimorano abitualmente. La multiproprietà non è considerata dimora saltuaria.

ASSICURATO: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

ATTIVITÀ PROFESSIONALE: qualsiasi attività non inerente alla vita privata.

CONTRAENTE: persona fisica che sottoscrive il contratto, esercita i diritti da esso derivanti e assume l'onere di pagare il premio.

DANNO: diminuzione patrimoniale in conseguenza di un sinistro.

DISABITAZIONE: assenza continua dall'abitazione dell'Assicurato, dei suoi familiari o delle persone con lui conviventi. La presenza limitata alle sole ore diurne è considerata disabitazione.

La disabitazione si intende interrotta nel caso in cui i locali risultino abitati per un periodo consecutivo non inferiore a due giorni con almeno un pernottamento.

ESPLOSIONE: sviluppo di gas/vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropropaga con elevata velocità.

FABBRICATO: l'intera costruzione edile, compresi fissi ed infissi e relative opere di fondazione od interrato, impianti ed installazioni di pertinenza, considerati immobili per natura o destinazione.

FENOMENO ELETTRICO: azione di correnti o scariche elettriche da qualunque causa provocate.

FISSI E INFISSI: Manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione.

FRANCHIGIA: somma, stabilita contrattualmente che rimane a carico dell'assicurato e che pertanto viene detratta dall'importo da liquidare.

FULMINE: fenomeno naturale con successione di scariche elettriche che sviluppano intensità ed energia termica molto elevata.

FURTO: impossessamento di cosa mobile altrui, con sottrazione a chi la detiene, al fine di trarne

profitto per sé o per altri.

FURTO CON DESTREZZA: furto commesso con particolare abilità in modo da eludere l'attenzione del derubato.

IMPLOSIONE: Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna.

INCENDIO: combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

INCOMBUSTIBILI: sostanze e prodotti che alla temperatura di 750 gradi Celsius non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

INDENNIZZO: somma dovuta dalla Compagnia all'Assicurato in caso di sinistro.

INFERRIATA: manufatto in barre o tondini di ferro posto a chiusura dei vani di illuminazione, aerazione e comunicazione. L'inferrata deve essere ancorata nel muro utilizzando apposite zanche ricavate nell'inferrata stessa oppure fissata con appositi perni, chiodi o viti.

INFORTUNIO: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni obiettivamente constatabili e che abbia come conseguenza la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea.

LOCALI DI VILLEGGIATURA: abitazione, comprese le pertinenze, per cui L'Assicurato abbia stipulato un contratto di locazione come locatario.

MASSIMALE O SOMMA ASSICURATA: somma massima indennizzabile per i beni che sono soggetti a copertura.

ONDA SONICA: fenomeno costituito dalla generazione di onde di pressione acustica, provocate da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità sonica e supersonica, e che possono provocare vibrazioni dannose.

PREMIO: la somma dovuta dal Contraente a Genialloyd.

RAPINA: sottrazione nell'abitazione indicata in polizza di cosa mobile altrui mediante violenza o minaccia alla persona che la detiene.

RISARCIMENTO: somma pagata dall'assicurazione al danneggiato a seguito di un sinistro di responsabilità civile.

SCASSO: forzamento, sfondamento o rottura di serrature o dei mezzi di chiusura dell'abitazione tali da causarne l'impossibilità successiva di un regolare funzionamento senza adeguate riparazioni.

SCIPIO: furto commesso strappando la cosa altrui di mano o di dosso alla persona che la detiene.

SCOPERTO: importo calcolato in percentuale sul danno quantificato che rimane a carico dell'Assicurato.

SCOPPIO: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del colpo di ariete non sono da considerare scoppio.

SECONDO RISCHIO: se esiste altra efficace copertura per la medesima garanzia, la copertura è in eccesso a quella di primo rischio ed opera a partire dal limite previsto per l'assicurazione di primo rischio e termina al limite stabilito in polizza per tale copertura.

SINISTRO: evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

SOLAIO: elementi costituenti la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse le pavimentazioni e le soffittature.

STRUTTURE PORTANTI: elementi di edificio, destinati a sopportare il peso del fabbricato e i carichi dovuti al contenuto; strutture portanti verticali sono i muri maestri e di sostegno, pilastri, fondazioni; strutture portanti orizzontali sono le travi, capriate e orditure di sostegno del tetto, solai, fondazioni; strutture portanti del tetto sono le strutture orizzontali o inclinate che sostengono direttamente il tetto.

TETTO: insieme delle strutture portanti e non portanti, destinate a coprire e a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.

TITOLI DI CREDITO: titoli, azioni, cambiali, assegni, obbligazioni, assegni bancari e circolari, assegni postali, libretti di risparmio e simili.

VALORI: carte valori, titoli di credito in genere e denaro.

VETRO ANTISFONDAMENTO: manufatto che offre particolare resistenza ai tentativi di sfondamento attuati con corpi contundenti. È costituito da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente, con interposto, tra vetro e vetro, uno strato di materiale plastico, in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 millimetri, oppure da un unico strato di materiale sintetico dello stesso spessore.

IO E LA MIA CASA CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA CASA

Ultimo aggiornamento del 01/01/2017

Condizioni Generali di Assicurazione (valide per tutte le garanzie)

Conclusione del contratto e decorrenza della garanzia. L'assicurazione è stipulata nel momento in cui il Contraente riceve la polizza, e ha validità dalle ore 24 del giorno indicato come data di decorrenza, se il premio è stato pagato. In caso contrario ha validità dalle ore 24 del giorno di pagamento. Il Contraente deve restituire a Genialloyd copia della polizza controfirmata.

Durata del contratto. Il contratto ha durata annuale, non prevede il tacito rinnovo e cessa alle ore 24 della data di scadenza indicata in polizza senza alcun ulteriore obbligo di comunicazione e senza applicazione dell'art. 1901, secondo comma, C.C. (periodo di tolleranza). La Compagnia, tuttavia, può proporre per iscritto, di anno in anno, il prolungamento del contratto per un anno con almeno 15 giorni di anticipo sulla scadenza.

Pagando tale premio entro la scadenza del contratto in corso il Contraente accetterà la proposta di proroga e la durata del contratto sarà prolungata di un anno senza altre formalità. Genialloyd, avuta notizia del pagamento, invierà subito al Contraente la quietanza di pagamento. La proroga e ogni aggiornamento della polizza a essa inerente non comporta novazione del contratto assicurativo. In ogni caso, il mancato pagamento del premio relativo alla proroga comporterà la naturale cessazione della polizza alle ore 24 del giorno di scadenza, senza ulteriori obblighi di comunicazione e senza applicazione dell'art. 1901, secondo comma, C.C.

Garanzie prestate. Sono operanti esclusivamente le garanzie richiamate in polizza.

Forma dell'assicurazione. L'assicurazione s'intende stipulata nella forma "a primo rischio assoluto", pertanto Genialloyd, in caso di sinistro, si impegna ad indennizzare i danni subiti dall'Assicurato, nei limiti delle somme indicate in polizza e nelle specifiche clausole contrattuali, qualunque sia il valore complessivo dei beni assicurati, senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'art.1907 del Codice Civile.

Diritto di ripensamento. Entro 14 giorni dal momento in cui ha ricevuto il contratto se il contratto stesso non è vincolato a terzi, il Contraente ha diritto di recedere dal contratto ricevendo in restituzione il premio pagato e non goduto al netto di 25 € per le spese di emissione, che verranno elevati a 50 € se nel predetto periodo è avvenuto un sinistro, e delle imposte che per Legge restano a carico del Contraente. Il rimborso è effettuato con le stesse modalità scelte per il pagamento. L'Assicurato/Contraente dovrà anticipare telefonicamente e poi comunicare per raccomandata la sua decisione di recedere dal contratto.

Diritti di sostituzione. Per ogni variazione che comporti la sostituzione della polizza è previsto il pagamento di 25 € comprensivi di imposta, quali diritti di sostituzione.

Esattezza delle dichiarazioni relative alle circostanze del rischio. Le dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente riguardante le circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo e/o la cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Documenti necessari alla conclusione del contratto. Nel momento della stipula del contratto, Genialloyd ha la facoltà di richiedere, per la valutazione del rischio, dichiarazioni scritte o documentazione da parte dell'Assicurato/Contraente.

Ispezione delle cose assicurate. Genialloyd ha sempre il diritto di prendere visione delle cose assicurate e l'Assicurato/Contraente ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Franchigie. Le prestazioni di "assistenza" e "tutela legale" non prevedono alcuna franchigia.

Le restanti garanzie del contratto operano con una franchigia di 100 €, tranne che per l'evento "danni provocati dalla fuoriuscita d'acqua per rottura di elettrodomestici o dei raccordi di pertinenza", previsto dalle garanzie "Danni ai locali" e "Danni al contenuto", per il quale si applica con una franchigia di 500 €.

Variazione dei dati forniti in polizza. L'Assicurato/Contraente deve comunicare per iscritto al Servizio Assistenza Clienti ogni cambiamento relativo ai dati indicati in polizza. La variazione di dati può comportare un aggravamento o una riduzione del rischio e di conseguenza del premio di polizza. In caso di aggravamento del rischio, è facoltà di Genialloyd valutare l'accettazione o la

cessazione dell'assicurazione. Gli aggravamenti di rischio non noti a Genialloyd possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al pagamento dell'indennizzo e/o la cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'articolo 1898 del Codice Civile.

Modalità di sottoscrizione del contratto. Il contraente, verificata l'esattezza dei dati riportati in polizza, deve firmarla e restituirla a Genialloyd mediante email all'indirizzo documenti@genialloyd.it o fax al numero 02.0064.3600 o posta all'indirizzo Genialloyd SpA Ufficio Gestione Documenti, viale Monza 2, 20127 Milano entro 15 giorni dalla data di conclusione del contratto.

Comportamento dell'assicurato in caso di sinistro. In caso di sinistro l'Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico di Genialloyd, secondo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile.

Coesistenza di altre assicurazioni. Il Contraente deve comunicare per iscritto a Genialloyd l'esistenza e la successiva stipula di altre assicurazioni per lo stesso rischio presso altri Assicuratori. In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

Validità territoriale. L'assicurazione della responsabilità civile della famiglia è valida per i danni causati a terzi in Europa e nei Paesi bagnati dal Mediterraneo; per tutte le altre garanzie del contratto la validità territoriale è limitata al territorio della Repubblica italiana.

Oneri fiscali. Gli oneri fiscali presenti e futuri, relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Legislazione applicabile e rinvio alle norme di legge. Il presente contratto di assicurazione è regolato dalla Legge italiana. Per tutto quanto non è regolato dal presente contratto di assicurazione, valgono le norme di Legge.

Termine di prescrizione. I diritti derivanti dal Contratto, a eccezione del diritto al pagamento del premio, che si prescrive in un anno, si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.

Foro competente. Il foro competente è quello del luogo di residenza del Contraente.

Reclami. Eventuali reclami devono essere inoltrati tramite apposito form presente sul sito www.genialloyd.it, al fax 02.9434.0088 o tramite posta scrivendo a Genialloyd S.p.A., Ufficio Gestione Reclami, Viale Monza 2, 20127 Milano e vengono riscontrati entro 45 giorni dal loro ricevimento. Per una corretta e sollecita gestione dei reclami è necessario che questi siano trasmessi nei modi ed ai recapiti sopra descritti. Non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.

Qualora l'esponente non sia soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma (RM), corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per il Consumatore - Come presentare un reclamo".

Per controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria. Prima di adire all'Autorità Giudiziaria è tuttavia possibile, e in alcuni casi necessario, cercare un accordo amichevole mediante sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

- **Mediazione (L. 9/8/2013, n.98):** può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it.

- **Negoziato assistita (L. 10/11/2014, n.162):** può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia.

- **Ricorso all'Arbitrato:** se presente in polizza la garanzia Tutela Legale, in caso di disaccordo tra l'Assicurato e Genialloyd in merito alla gestione del sinistro, la decisione può essere demandata ad un arbitro. La designazione dell'arbitro avverrà di comune accordo tra le parti o, in mancanza di accordo, sarà designato dal Presidente del Tribunale competente a conoscere la controversia.

Reclami relativi al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori.

Genialloyd S.p.A. gestirà i reclami che si riferiscono ai comportamenti degli Agenti Genialpiù di cui si avvale per lo svolgimento dell'attività di intermediazione assicurativa, inclusi i reclami relativi ai comportamenti dei loro dipendenti e collaboratori, entro il termine massimo di 45 giorni. Tale termine potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie.

Reclami relativi al comportamento degli Intermediari assicurativi e dei loro dipendenti e collaboratori. I reclami relativi al solo comportamento degli intermediari iscritti nella sezione B e

D del registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (Banche e Broker) coinvolti nel ciclo operativo dell'impresa, saranno gestiti direttamente dall'intermediario, entro il termine massimo di 45 giorni, e potranno essere a questi indirizzati direttamente.

Ove il reclamo dovesse pervenire a Genialloyd S.p.A. la stessa lo trasmetterà tempestivamente all'intermediario, dandone contestuale notizia al reclamante, affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro entro il termini massimo di 45 giorni.

I reclami c.d. "misti", vale a darsi quelli relativi al contratto o servizio assicurativo riferiti sia al comportamento dell'intermediario e dei suoi dipendenti e collaboratori, sia alla Compagnia, verranno trattati da Genialloyd S.p.A. e dall'intermediario, ciascuno per la parte di propria spettanza e separatamente riscontrati al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento.

CONDIZIONI PARTICOLARI (VALIDE PER LE SINGOLE GARANZIE)

Sezione Famiglia

1) RC FAMIGLIA

Oggetto della garanzia. Genialloyd si obbliga, nei limiti del massimale indicato in polizza, fatte salve le esclusioni indicate nella successiva sezione, a tenere indenne l'Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per danni involontariamente cagionati a terzi, che comportino la morte, lesioni personali e danneggiamento a cose in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione a fatti della vita privata, con esclusione di ogni responsabilità inerente l'attività professionale.

La garanzia è estesa anche al coniuge o al partner convivente, nonché ai loro parenti e affini a condizione che siano stabilmente conviventi con l'Assicurato.

Genialloyd assicura inoltre i seguenti rischi:

- 1) La conduzione dei locali adibiti ad abitazione principale e secondaria dell'Assicurato comprese le relative pertinenze ad uso non abitativo, anche in corpo separato, comunque situate non oltre 500 metri dai locali, La committenza di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione dei locali costituenti abitazione principale e secondaria, esclusi i danni subiti dalle persone che partecipano ai lavori;
- 2) Le attività del tempo libero quali ad esempio bricolage, pratica di campeggio, giardinaggio, pesca; la pratica di sport, comprese le gare, sempre che non vengano esercitati a livello professionistico;
- 3) La proprietà e l'uso di natanti non a motore di lunghezza non superiore a 7,50 metri, limitatamente al Mar Mediterraneo e nelle acque interne europee;
- 4) La proprietà e l'uso di biciclette, skateboard, monopattini e veicoli non a motore;
- 5) Il consumo di cibi e bevande in casa dell'Assicurato che provochino intossicazione o avvelenamento a terzi;
- 6) La responsabilità civile derivante a parenti e affini non conviventi, per fatto di figli minori dell'Assicurato affidati a loro temporaneamente, rimanendo in ogni caso esclusi i danni cagionati da questi agli affidatari;
- 7) La responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto colposo o doloso di persone per le quali debba rispondere, compresi gli addetti ai servizi domestici, le baby-sitter e le persone alla pari, per fatti inerenti allo svolgimento delle loro mansioni, regolarmente impiegati ai sensi della vigente normativa;
- 8) L'azione di rivalsa da parte di imprese che esercitano l'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore nel caso di sinistro causato da un minore di cui l'assicurato deve rispondere per legge;
- 9) I danni causati agli oggetti personali portati da ospiti occasionali, compresi quelli provocati da incendio e furto, arrecati a capi di vestiario con esclusione di preziosi, denaro, valori e titoli di credito;
- 10) La responsabilità civile per danni da incendio in locali di villeggiatura, ossia ai danni causati da incendio, esplosione o scoppio alle cose di proprietà degli albergatori e dei locatori consegnate o

custodite dall'Assicurato e dai suoi familiari durante la loro permanenza in alberghi o locali di villeggiatura di proprietà di terzi situati in Europa e nei paesi bagnati dal mediterraneo;

11) I danni provocati a terzi derivanti dalla proprietà di gatti;

12) I danni che derivino da inquinamento del suolo, dell'aria, dell'acqua e interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi purché conseguenti a sinistro risarcibile a termini della presente garanzia.

L'ASSICURAZIONE SI ESTENDE ANCHE:

1) Agli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti da prestatori di lavoro domestico regolarmente assunto, ai sensi dell'art.10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 e del D. Lgs n. 38 del 23 febbraio 2000;

2) Ai danni non rientranti nella sopra richiamata disciplina normativa, risarcibili ai sensi del Codice Civile, subiti dai prestatori di lavoro di cui al precedente punto per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 20% calcolata sulla base delle tabelle INAIL. Da tale copertura sono in ogni caso escluse le malattie professionali ed è efficace a condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di Legge. La presente assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa dell'INPS ai sensi dell'art.14 della Legge 12 giugno 1984 n. 222;

3) Ai danni alle persone non dipendenti dell'Assicurato che svolgono occasionalmente servizi domestici, baby-sitter e persone alla pari, sempre che dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime (art.583 del Codice Penale).

Soggetti esclusi dalla garanzia. Non sono considerati terzi il coniuge o il partner dell'assicurato, i figli e i genitori dell'assicurato e del suo partner, nonché qualsiasi altro loro parente o affine convivente.

Limitazioni. La copertura per danni da incendio in locali di villeggiatura è prestata fino ad un massimo di 20.000 € per sinistro e per anno assicurativo. La liquidazione è subordinata alla presentazione di denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo.

La copertura per i danni agli oggetti personali portati da ospiti occasionali è prestata fino ad un massimo di 10.000 € per sinistro e per anno assicurativo. Per quanto attiene i danni da furto, la liquidazione è subordinata alla presentazione di denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo.

La presente copertura opererà a secondo rischio qualora esistesse altra efficace copertura di incendio e/o furto. La copertura per danni che derivino da inquinamento accidentale e improvviso del suolo, dell'aria, dell'acqua e interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi è prestata fino ad un massimo di 20.000 € per sinistro e per anno assicurativo.

2) RC CANE

Oggetto della garanzia. Genialloyd si obbliga, nei limiti del massimale indicato in polizza, fatte salve le esclusioni indicate nella successiva sezione, a tenere indenne l'Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per danni involontariamente cagionati a terzi, che comportino la morte, lesioni personali e danneggiamento a cose in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alla proprietà e all'uso del cane. Resta comunque esclusa ogni responsabilità inerente alle attività professionali, con eccezione della responsabilità derivante dalla proprietà e dall'uso di cani guida per non vedenti. L'assicurazione è estesa anche a favore di chi, con il consenso dell'Assicurato, si occupi dell'animale.

Sezione Casa

1) RC PROPRIETARIO

Oggetto della garanzia. Genialloyd si obbliga, nei limiti del massimale indicato in polizza, fatte salve le esclusioni indicate nella successiva sezione, a tenere indenne l'Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per danni involontariamente cagionati a terzi, che

comportino la morte, lesioni personali e danneggiamento a cose in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alla proprietà dei locali oggetto dell'assicurazione, compresi gli impianti fissi ascensori, montacarichi, antenne, pannelli solari termici e fotovoltaici, cancelli automatici e non, recinzioni, cortili, giardini, viali, strade e relative pertinenze della proprietà assicurata. Nel caso in cui i locali oggetto dell'assicurazione facciano parte di un condominio, l'assicurazione comprende anche la quota di cui l'Assicurato debba rispondere per i danni a carico della proprietà comune, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con altri condomini. Qualora la responsabilità della proprietà sia già assicurata con altra ed efficace polizza di Responsabilità Civile, la garanzia opererà a secondo rischio, cioè solo per la parte di danno che supera l'indennizzo dovuto dal primo assicuratore. In caso di comproprietà dei locali la copertura è operante anche per la responsabilità civile degli altri comproprietari, che sono considerati Assicurati a tutti gli effetti.

Genialloyd assicura inoltre i seguenti rischi:

- 1) committenza di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione dei locali costituenti abitazione principale e secondaria, esclusi i danni subiti dalle persone che partecipano ai lavori;
- 2) caduta di alberi di alto fusto;
- 3) i danni causati dallo spargimento di acqua e rigurgito di fogne conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture;
- 4) i danni che derivino da inquinamento del suolo, dell'aria, dell'acqua e interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi purché conseguenti a sinistro risarcibile a termini della presente garanzia.

Soggetti esclusi dalla garanzia. Non sono considerati terzi il coniuge o il partner dell'assicurato, i figli e i genitori dell'assicurato e del suo partner, nonché qualsiasi altro loro parente o affine convivente.

Limitazioni. La copertura per danni che derivino da inquinamento accidentale e improvviso del suolo, dell'aria, dell'acqua e interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi è prestata fino ad un massimo di 20.000 € per sinistro e per anno assicurativo.

2) RC INQUILINO

Oggetto della garanzia. Genialloyd, nei limiti del massimale indicato in polizza, fatte salve le esclusioni indicate nella successiva sezione, s'impegna a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi degli articoli 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, per danni materiali e diretti, cagionati ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato in conseguenza a sinistro causato da incendio, esplosione o scoppio. L'assicurazione è altresì operante fino a un massimo di 20.000 € per sinistro e per anno assicurativo, per i danni da inquinamento accidentale e improvviso dell'aria, dell'acqua o del suolo, oppure da interruzioni o sospensioni, totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi. Tutte le altre tipologie di danno diverse da quelle sopra elencate, sono escluse dalla presente garanzia e coperte dalla garanzia "Rc Famiglia" o dalla garanzia "Ricorso danni da incendio a cose di terzi", se richiamate in polizza.

3) RICORSO DANNI DA INCENDIO A COSE DI TERZI

Oggetto della garanzia. Genialloyd si impegna, nei limiti dei massimali indicati in polizza, fatte salve le esclusioni indicate nella successiva sezione, a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare per capitale, interesse e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi in conseguenza a sinistro causato da incendio, esplosione o scoppio dei locali di proprietà o tenuti in locazione dall'Assicurato.

Soggetti esclusi dalla garanzia.

Non sono considerati terzi il coniuge o il partner dell'assicurato, i figli e i genitori dell'assicurato e del suo partner, nonché qualsiasi altro loro parente o affine convivente.

Tuttavia, sono considerati terzi i genitori, i figli e gli altri parenti o affini dell'Assicurato qualora gli stessi risultino non conviventi con quest'ultimo ed abitanti in unità immobiliari distinte.

Limitazioni. La copertura per danni che derivino da inquinamento accidentale e improvviso del suolo, dell'aria, dell'acqua e interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi è prestata fino ad un massimo di € 20.000 per sinistro e per anno assicurativo.

4) ASSISTENZA

Oggetto della garanzia. Tramite la Centrale Operativa di AWP Service Italia Scarl, Genialloyd s' impegna a fornire all'Assicurato, in caso d'interventi urgenti, le prestazioni di seguito indicate. Per attivare la garanzia, l'Assicurato deve telefonare al numero 02 2660.9396.

Prestazioni assicurate:

1) **Invio di un elettricista** – Nel caso in cui l'Assicurato abbia bisogno di un intervento di manutenzione straordinaria, per risolvere un guasto all'impianto elettrico dei locali assicurati, che blocchi l'erogazione della corrente e ne renda impossibile il ripristino o che comporti il pericolo d'incendio, la Centrale Operativa provvede, su richiesta dell'Assicurato stesso, a inviare sul posto un elettricista.

2) **Invio di un fabbro** In caso di furto o tentato furto, con danneggiamento dei mezzi di chiusura dei locali assicurati, smarrimento o rottura delle chiavi di casa, guasto della serratura della porta d'ingresso dell'abitazione che non consenta l'accesso in casa, la Centrale Operativa provvede su richiesta dell'Assicurato a inviare sul posto un fabbro.

3) **Invio di un idraulico** – Nel caso in cui l'Assicurato abbia bisogno di un intervento di manutenzione straordinaria, a seguito di una rottura, otturazione, guasto alle tubature fisse dell'impianto idraulico dei locali assicurati, con conseguente allagamento o mancata erogazione d'acqua, la Centrale Operativa provvede, su richiesta dell'Assicurato stesso, a inviare sul posto un idraulico.

I costi dell'intervento (uscita, manodopera, materiale e pezzi di ricambio utilizzati per la riparazione) restano a carico di Genialloyd sino a un massimo di 300 € per evento. Se, per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa, fosse impossibile trovare i prestatori d'opera sopra definiti, Genialloyd rimborserà all'Assicurato le spese sostenute per l'intervento dell'artigiano da lui reperito, sino a un massimo di 400 € per evento, dietro presentazione di regolari fatture.

Precisazioni. Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, non avrà comunque diritto a indennizzi o a prestazioni di alcun genere a titolo di compensazione.

5) DANNI AI LOCALI

Oggetto della garanzia. Genialloyd si obbliga, nei limiti del massimale indicato in polizza e per gli eventi assicurati, fatte salve le esclusioni indicate nella successiva sezione, ad indennizzare i danni materiali e diretti arrecati ai beni assicurati.

Genialloyd, nei limiti del massimale indicato in polizza, indennizza inoltre:

1) i danni derivanti da fenomeno elettrico (corto circuito, variazione di corrente o sovratensione da qualsiasi motivo causati ivi compresa l'azione del fulmine) cagionati a impianti, motori, circuiti elettrici o elettronici e antenne fino alla concorrenza di 1.500 € per sinistro;

2) le spese di pernottamento in alberghi, pensioni o simili che l'Assicurato e/o i suoi familiari conviventi siano costretti a sostenere a causa della obiettiva inagibilità dell'abitazione principale, in seguito a sinistro. L'indennizzo prevede il rimborso dei costi sostenuti con il limite di 80 € giornaliero a persona ed un importo massimo annuo per l'intero nucleo familiare di 2.500 €;

3) le spese sostenute per demolire, sgomberare e trasportare i residui del sinistro al più vicino posto di scarico o a quello imposto dall'Autorità fermo il limite del massimale indicato in polizza;

4) l'indennizzo per le pigioni che l'Assicurato non potesse percepire per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati, in seguito a sinistro indennizzabile a termini della garanzia "Danni ai locali". Ciò per il tempo necessario al loro ripristino, non oltre il limite di un anno, fino al massimo di 2.500 € annui.

I beni assicurati. Il fabbricato o parte di esso, con l'esclusione dell'area, la cui ubicazione è indicata in polizza, e precisamente:

1) I locali di proprietà dell'Assicurato adibiti ad abitazione, la costruzione edile comprese le strutture di fondazione o interrate, gli infissi, serramenti e relative lastre, impianti di servizio al fabbricato considerati immobili per natura e destinazione, quali sanitari, impianti idrici, impianti atti alla raccolta ed allo smaltimento dell'acqua piovana, impianti elettrici, fissi per l'illuminazione, di segnalazione e comunicazione di estinzione, centrale termica, impianti di prevenzione e allarme, ascensori, montacarichi;

2) Le pertinenze, ad uso non abitativo, anche in corpo separato, comunque situate non oltre 500 metri dai locali, destinate a contenere cose di normale dotazione di un'abitazione, quali cantine, soffitte, box;

- 3) Le recinzioni, i cancelli anche automatici, le strade e i viali privati;
- 4) Campi da tennis, piscine, attrezzature sportive e da gioco ad uso esclusivo del fabbricato;
- 5) Antenne radio-tele-ricetrasmittenti ed i pannelli solari termici e fotovoltaici;
- 6) Opere di abbellimento fisse, anche d'arte.

Se l'assicurazione è stipulata per un appartamento in condominio, essa copre anche le relative quote delle parti di fabbricato costituenti proprietà comuni.

Gli eventi assicurati:

- 1) Incendio, fulmine, esplosione, implosione, scoppio, onda sonora;
- 2) Caduta di corpi volanti, caduta di aeromobili, altri corpi volanti anche non pilotati, loro parti o cose da essi trasportati;
- 3) Caduta di ascensori o montacarichi compresi i danni alla cabina e relative parti meccaniche dell'impianto, non dovuti ad usura;
- 4) Caduta di antenne radiotelericetrasmittenti, compresi i danni subiti dalle antenne stesse;
- 5) Fuoriuscita di fumo da fonti di calore;
- 6) Sviluppo di fumi, gas, vapori, calore, mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché conseguenti ad incendio, esplosione o scoppio, che abbiano colpito i beni assicurati oppure enti posti nell'ambito di 20 metri da essi;
- 7) Guasti o danni cagionati per impedire o arrestare l'incendio o altro evento assicurato;
- 8) Urto di veicoli stradali o di natanti non di proprietà o in uso all'Assicurato, in transito sulla pubblica via o su corsi d'acqua;
- 9) Sovraccarico di neve con conseguente crollo totale o parziale del tetto o delle pareti, anche se relativo a tettoie o fabbricati aperti su più lati;
- 10) Fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici e igienici, impianti di riscaldamento o condizionamento, elettrodomestici o dei raccordi di pertinenza, pluviali e/o grondaie;
- 11) Fuoriuscita d'acqua conseguente a rotture di condutture dei fabbricati causate dal gelo;
- 12) Eventi atmosferici: uragano, bufera, tempesta, nubifragio, temporale, vento e cose da esso trascinate e/o abbattute, trombe d'aria, grandine. Sono compresi i danni verificatisi anche all'interno dei fabbricati, purché avvenuti a seguito di rotture, breccie o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra;
- 13) Incendio da eventi socio-politici: incendio conseguente ad atti vandalici o dolosi in genere, sabotaggio, nonché atti perpetrati da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse anche nel caso in cui i danni derivino dall'uso di ordigni esplosivi.

6) DANNI AL CONTENUTO

Oggetto della garanzia. Genialloyd si obbliga, nei limiti del massimale indicato in polizza e per gli eventi assicurati, fatte salve le esclusioni indicate nella successiva sezione, ad indennizzare i danni materiali e diretti arrecati ai beni assicurati.

Genialloyd, nei limiti del massimale indicato in polizza, indennizza inoltre:

- 1) i danni derivanti da fenomeno elettrico (corto circuito, variazione di corrente o sovratensione da qualsiasi motivo causati ivi compresa l'azione del fulmine) cagionati a apparecchi mobili elettrici, o elettronici, audio e audiovisivi o personal computer collegati alla rete elettrica dell'abitazione e/o del fabbricato **fino alla concorrenza di 1.500 € per sinistro;**
- 2) le spese di pernottamento in alberghi, pensioni o simili che l'Assicurato e/o i suoi familiari conviventi siano costretti a sostenere a causa della obiettiva inagibilità dell'abitazione principale, in seguito a sinistro.

L'indennizzo prevede il rimborso dei costi sostenuti **con il limite di 80 € giornaliero a persona ed un importo massimo annuo per l'intero nucleo familiare di 2.500 €;**

- 3) le spese di trasloco, deposito presso terzi e ricollocamento dei beni contenuti nei locali oggetto dell'assicurazione, quando questo sia necessario per eseguire riparazioni ai locali, in seguito a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

L'indennizzo riconosciuto è pari a 2.500 € annui.

I beni assicurati. Il contenuto posto nei locali siti nell'abitazione indicata in polizza, e precisamente:

- 1) Mobilio e arredamento in genere e tutto ciò che serve per uso domestico e personale, compreso il vestiario e l'attrezzatura per l'attività del tempo libero;
- 2) Lastre di cristallo, vetro o altro materiale trasparente, stabilmente collocate su vetrine, tavoli, mobili, mensole e simili, comprese loro eventuali lavorazioni, iscrizioni e decorazioni;
- 3) Impianti di prevenzione ed allarme, gli apparecchi per l'illuminazione fissi nel soffitto e controsoffitto, rivestimenti di pareti e pavimenti, apparecchiature di riscaldamento e condizionamento;
- 4) Pellicce, tappeti, servizi di argenteria, quadri, dipinti, arazzi, collezioni, oggetti d'arte in genere fino alla concorrenza del massimale previsto per i "Danni al contenuto" e con il limite di 5.000 € per singolo oggetto;
- 5) Il contenuto delle pertinenze, ad uso non abitativo, anche in corpo separato, comunque situate non oltre 500 metri dai locali, destinate a contenere cose di normale dotazione di un'abitazione costituito da mobilio, arredamento, attrezzatura per l'attività del tempo libero, con il limite di indennizzo pari a 2.500 € per anno;
- 6) Documenti d'identità, patenti e libretti INPS e INAIL;
- 7) Gioielli, orologi e altri oggetti, anche solo in parte in platino e/o in oro, pietre preziose e perle naturali o coltivate, collezioni e raccolte di oggetti preziosi, carte valori e titoli di credito in genere (escluso il denaro) fino alla concorrenza del massimale previsto per i "Danni al contenuto" e con il limite di 5.000 € per singolo oggetto;
- 8) *Denaro contenuto nell'abitazione principale* fino ad un massimo di 2.500 € annui.

Gli eventi assicurati: gli stessi eventi descritti all'interno della garanzia "Danni ai locali".

7) RICERCA E RIPARAZIONE DANNI D'ACQUA

Oggetto della garanzia. Genialloyd s'impegna, entro il limite del massimale indicato in polizza, fatte salve le esclusioni indicate nella successiva sezione, ad indennizzare le spese sostenute per la ricerca, la riparazione e/o sostituzione delle condutture o dei raccordi guasti collocati nei muri e nei pavimenti, nonché le spese necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione o il ripristino di parti dell'abitazione.

8) FURTO DEL CONTENUTO E DANNI DA EFFRAZIONE

Oggetto della garanzia. Genialloyd indennizza, nei limiti del massimale indicato in polizza, fatte salve le esclusioni indicate nella successiva sezione:

- 1) i danni materiali e diretti derivanti dal furto e dalla rapina dei beni assicurati;
- 2) le spese necessarie per la riparazione di guasti cagionati dagli autori del furto o della rapina consumati o tentati ai locali ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi del fabbricato assicurato, compreso il furto di fissi e infissi fino ad un massimo di 1.500€ per sinistro;
- 3) i danni da atti vandalici cagionati ai locali e al contenuto dell'abitazione assicurata dagli autori del furto e/o della rapina, fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il furto/rapina del contenuto.

I beni assicurati. Il contenuto posto nei locali siti nell'abitazione indicata in polizza, e precisamente:

- 1) Mobilio e arredamento in genere e tutto ciò che serve per uso domestico e personale, compresa l'attrezzatura per l'attività del tempo libero;
- 2) Lastre di cristallo, vetro o altro materiale trasparente, stabilmente collocate su vetrine, tavoli, mobili, mensole e simili, comprese loro eventuali lavorazioni, iscrizioni e decorazioni;
- 3) Impianti di prevenzione ed allarme, gli apparecchi per l'illuminazione fissi nel soffitto e controsoffitto, rivestimenti di pareti e pavimenti, apparecchiature di riscaldamento e condizionamento;
- 4) Pellicce, tappeti, argenteria, quadri, dipinti, arazzi, collezioni, oggetti d'arte in genere fino alla concorrenza del massimale previsto per il Furto del contenuto e con il limite di 5.000 € per singolo oggetto;
- 5) Il contenuto delle pertinenze, ad uso non abitativo, anche in corpo separato, comunque situate

non oltre 500 metri dai locali, destinate a contenere cose di normale dotazione di un'abitazione costituito da mobilio, arredamento, attrezzatura per l'attività del tempo libero, con il limite di 10% del massimale della garanzia "Furto del contenuto e danni da effrazione";

6) Documenti d'identità, patenti e libretti INPS e INAIL;

9) FURTO PREZIOSI

Oggetto della garanzia. Genialloyd indennizza nei limiti del massimale indicato in polizza, fatte salve le esclusioni indicate nella successiva sezione, i danni materiali e diretti derivanti dal furto e dalla rapina dei beni assicurati.

I beni assicurati. I beni preziosi contenuti nei locali siti nell'abitazione indicata in polizza, e precisamente:

- 1) Gioielli, orologi e altri oggetti, anche solo in parte in platino e/o in oro, pietre preziose e perle naturali o coltivate, collezioni e raccolte di oggetti preziosi, carte valori e titoli di credito in genere (escluso il denaro) fino alla concorrenza del massimale indicato in polizza e con il limite di 5.000 € per singolo oggetto se contenuti nell'abitazione assicurata; oppure fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata con il limite di 500 € per singolo oggetto, se contenuti nei locali di villeggiatura ubicati in Europa e nei paesi bagnati dal Mediterraneo (compresa l'abitazione secondaria) limitatamente al periodo di permanenza dell'Assicurato;
- 2) Denaro contenuto nell'abitazione principale e/o nei locali di villeggiatura ubicati in Europa e nei paesi bagnati dal Mediterraneo (compresa l'abitazione secondaria) limitatamente al periodo di permanenza dell'Assicurato, fino ad un massimo di 1.500 € annui.

Condizioni d'indennizzabilità applicabili alle garanzie 7) Furto del contenuto e danni da effrazione e 8) Furto preziosi. Queste garanzie sono operanti a condizione che siano state violate le difese esterne del fabbricato assicurato, ferme restando le caratteristiche descritte nelle condizioni di assicurabilità, mediante:

- 1) la rottura, lo scasso, l'uso di grimaldelli o di arnesi simili, l'uso di chiavi false e l'uso fraudolento di chiavi autentiche;
- 2) attraverso aperture diverse dalle normali vie di accesso, a condizione che l'ingresso nei locali sia avvenuto superando ostacoli o ripari con l'impiego di particolare agilità personale o di mezzi artificiosi, compreso lo sfondamento di pareti, soffitti, pavimenti;
- 3) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, per poi asportare la refurtiva a locali chiusi.

In caso di furto conseguente a rapina è condizione indispensabile che la rapina dei beni assicurati sia avvenuta all'interno dell'abitazione o delle relative pertinenze, anche nel caso in cui le persone sulle quali è fatta violenza o minaccia siano state prelevate all'esterno e quindi costrette ad entrare nei locali. La garanzia si intende estesa anche al caso in cui l'Assicurato o i suoi familiari o i suoi dipendenti siano costretti a consegnare i beni assicurati per effetto di violenza o minaccia diretta sia verso loro stessi sia verso altre persone. In ogni caso la consegna dei beni assicurati al rapinatore deve avvenire all'interno dell'abitazione o delle relative pertinenze.

10) RAPINA E SCIPPO

Oggetto della garanzia. Genialloyd assicura, fatte salve le esclusioni indicate nella successiva sezione, nei limiti delle somme indicate in polizza il furto con destrezza e/o a seguito di malore, lo scippo, e la rapina avvenuti all'esterno del fabbricato assicurato, di abbigliamento, oggetti di ornamento personale in genere, borse, orologi, penne stilografiche, occhiali e telefoni cellulari, preziosi, documenti d'identità e patenti e valori ad eccezione del denaro.

Sezione Tutela Legale

Oggetto della garanzia. Genialloyd s'impegna a esperire, nei limiti del massimale indicato in polizza, fatte salve le esclusioni indicate nella successiva sezione, un primo tentativo di risoluzione bonaria delle controversie occorse all'Assicurato. In caso di controversie tra più persone assicurate con la stessa polizza la garanzia, si intende prestata a favore dell'Assicurato identificato in polizza. La copertura assicurativa è prestata nelle seguenti formule, a condizione che le relative garanzie siano richiamate in polizza:

- 1) Tutela legale famiglia;
- 2) Tutela legale casa;
- 3) Tutela legale famiglia e Tutela legale casa.

La Società altresì assicura, nei limiti del massimale convenuto e sempre riguardo ai rischi assicurati, gli oneri riguardanti l'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessari a tutela degli interessi dell'Assicurato.

Tali oneri sono:

- 1) le spese per l'intervento di un legale entro il limite massimo stabilito dalla tariffa nazionale forense;
- 2) le spese di un perito nominato dall'Autorità adita entro i limiti dalla stessa stabiliti;
- 3) le spese di un perito nominato dall'Assicurato previo consenso della Società entro i limiti massimi stabiliti dalle tariffe degli Ordini professionali di appartenenza;
- 4) le spese di giustizia nel processo penale;
- 5) le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
- 6) le spese liquidate alla controparte in caso di soccombenza;
- 7) le spese dovute alla controparte nel caso di transazione autorizzata dalla Società;
- 8) gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari entro il limite massimo di 250 €.

Per quanto riguarda le spese attinenti all'esecuzione forzata la Società terrà indenne l'Assicurato limitatamente ai primi due tentativi.

Resta in ogni caso escluso il pagamento di multe, ammende, sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa e di sanzioni pecuniarie sostitutive di pene detentive brevi nonché il pagamento di spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.

GARANZIE PRESTATE:

1) Tutela legale famiglia: l'assicurazione è prestata nell'ambito della vita privata e vale per l'Assicurato identificato in polizza ed i componenti del suo nucleo familiare, così come risulta dallo Stato di Famiglia anagrafico, per i seguenti rischi:

- a. l'azione in sede civile (o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali) per ottenere il risarcimento di danni a persone, a cose e animali subiti per fatto illecito di terzi;
- b. le controversie di lavoro con i collaboratori familiari regolarmente assunti;
- c. le controversie derivanti da contratti conclusi dalle persone assicurate, purché il valore in lite non sia superiore a 1.500 €;
- d. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi;
- e. la difesa in sede civile contro richieste di risarcimento di danni da parte di terzi;

tale garanzia opera esclusivamente in presenza di una polizza di responsabilità civile della famiglia e ad integrazione e dopo esaurimento di quanto dovuto dall'assicurazione di R.C. Qualora la copertura di Responsabilità civile, pur esistente, non sia operante, la presente garanzia opera a primo rischio.

2) Tutela legale Casa: l'assicurazione è prestata nell'ambito della proprietà dell'immobile assicurato e vale per l'Assicurato identificato in polizza, per i seguenti rischi:

- a. l'azione in sede civile (o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali) per ottenere il risarcimento di danni all'immobile assicurato per atto illecito di terzi, ivi compreso l'inquilino dell'unità immobiliare assicurata;
- b. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi;
- c. le controversie derivanti dalla proprietà dei locali di abitazione indicati in polizza ed occupati dall'Assicurato e relative pertinenze;
- d. le azioni relative alla riscossione dei canoni di locazione o spese condominiali; tale garanzia può essere prestata con il limite di un unico caso per ogni annualità assicurativa ed un unico caso complessivo indipendentemente dalla durata della polizza nei confronti dello stesso debitore.

Operatività della garanzia: l'assicurazione è operante per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità della polizza e denunciati entro sei mesi dalla cessazione del contratto. Le controversie devono comunque essere denunciate entro sei mesi dalla cessazione del contratto. I fatti che hanno dato origine alla controversia, si intendono avvenuti nel momento in cui una delle parti avrebbe iniziato a violare norme di Legge o di contratto; qualora il fatto che dà

origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto. Si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro: le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse; le imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto.

Gestione della vertenza:

a) Genialloyd, ricevuta la denuncia di sinistro, esperisce ogni utile tentativo di componimento amichevole. L'Assicurato non può dar corso ad iniziative ed azioni, raggiungere accordi o transazioni, salvo il preventivo assenso di Genialloyd. **In caso d'inadempimento dell'Assicurato, Genialloyd applicherà uno scoperto del 30% sulla spesa sostenuta.**

Qualora non sia possibile addivenire a un componimento amichevole della controversia, e in ogni caso vi sia la necessità di una difesa penale, oppure vi sia conflitto di interessi tra Genialloyd e l'Assicurato, quest'ultimo ha diritto a scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo a Genialloyd. Non potranno pertanto essere rimborsate spese sostenute per attività prestate da legali corrispondenti.

Qualora l'assicurato non si avvalga del diritto di scelta del legale può rivolgersi a Genialloyd per ottenere l'indicazione di un nominativo cui affidare la tutela dei propri interessi. La procura al legale designato deve essere comunque rilasciata dall'Assicurato, il quale fornirà altresì la documentazione necessaria. Genialloyd confermerà l'incarico professionale in tal modo conferito.

Genialloyd, alla definizione della controversia, rimborserà all'assicurato le spese sostenute qualora le stesse non siano recuperabili dalla controparte. Genialloyd si riserva la facoltà di chiedere la produzione della parcella asseverata da parte dell'ordine di appartenenza. In caso di esito sfavorevole della causa le spese legali e peritali riconosciute a favore della controparte sono ad esclusivo carico di Genialloyd. Quanto sopra vale anche per la scelta del perito. **L'Assicurato non può raggiungere accordi con i legali e i periti in merito agli onorari agli stessi dovuti, salvo il preventivo consenso di Genialloyd.**

Genialloyd non è responsabile della linea difensiva e dell'operato dei legali e dei periti. In caso di disaccordo tra l'Assicurato e Genialloyd in merito alla gestione del sinistro, la decisione può essere demandata ad un arbitro, che decide secondo equità. Genialloyd è tenuta ad avvertire l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura. La designazione dell'Arbitro avverrà di comune accordo delle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a conoscere la controversia. Qualunque sia l'esito dell'arbitrato, ciascuna delle parti contribuirà alla metà delle spese arbitrarie.

b) Gestione sinistri tutela legale L'assicurato dovrà denunciare il sinistro di tutela legale a Genialloyd secondo le modalità previste alla Sezione Sinistro: criteri di liquidazione della garanzia e modalità di denuncia (paragrafo 5 sezione Sinistro Tutela legale).

La gestione dei sinistri di tutela legale è affidata ad Allianz S.p.A. Unità Sinistri Tutela, con sede a Milano in C.so Italia 23, che l'assicurato potrà contattare direttamente (tel. 027216.7203 fax 027216.7696 o 7697 email mailcs1933@allianz.it).

Sezione Esclusioni

1) ESCLUSIONI VALIDE PER TUTTE LE GARANZIE.

Sono sempre esclusi dall'assicurazione i danni:

1) cagionati con dolo dell'Assicurato;

2) verificatisi in occasione di guerra, insurrezione, occupazione militare e di invasione, oppure determinati da atti di terrorismo;

3) verificatisi in occasione di emanazione di calore o radiazioni, conseguente alla trasmutazione del nucleo dell'atomo, oppure provocata dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche o in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente;

4) verificatisi in conseguenza di bradisismo, terremoti ed eruzioni vulcaniche, maremoti, eccesso di marea (acqua alta), mareggiate e penetrazioni di acqua marina, inondazioni, alluvioni, variazioni della falda freatica, cedimenti, smottamenti, o franamenti del terreno, valanghe o slavine e spostamenti d'aria da questi provocati.

2) ESCLUSIONI PER LA GARANZIA DI RC FAMIGLIA. SONO ESCLUSI

DALL'ASSICURAZIONE I DANNI:

- 1) inerenti ad attività professionali, industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- 2) derivanti dalla proprietà dei fabbricati e dei relativi impianti fissi;
- 3) derivanti dall'esercizio dell'attività venatoria e comunque conseguenti all'uso e possesso di armi;
- 4) da furto;
- 5) derivanti e/o causati da inquinamento del suolo, dell'aria, dell'acqua, fatta eccezione se dovuto a cause accidentali e improvvise;
- 6) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o dallo stesso detenute, fatto salvo quanto previsto dalle coperture "oggetti personali portati da ospiti occasionali" e "responsabilità civile per danni da incendio in locali di villeggiatura";
- 7) derivanti da proprietà e uso e di animali diversi dai gatti;
- 8) a cose che l'Assicurato abbia in custodia, in consegna o detenga a qualsiasi titolo, fatta eccezione per gli impianti (quali gas, luce, acqua, telefono, ecc.), posti al servizio dei locali e di proprietà delle Aziende e/o Società di erogazione e fatto salvo quanto previsto dalla copertura "responsabilità civile per danni da incendio in locali di villeggiatura";
- 9) conseguenti alla circolazione di veicoli a motore soggetti ad obbligo di assicurazione, salvo che per l'azione di rivalsa delle compagnie di assicurazione per danni cagionati dai minori di cui l'assicurato debba rispondere per legge, in conseguenza della guida di veicoli a motore avvenuta all'insaputa dell'Assicurato stesso;
- 10) conseguenti alla navigazione di natanti a motore o di lunghezza superiore a metri 7,50, ed all'impiego di aeromobili;
- 11) conseguenti alla circolazione di veicoli a motore non soggetti ad obbligo assicurativo, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
- 12) derivanti dalla pratica dei seguenti sport esercitati a titolo non professionistico: sci fuoripista, snowboard fuoripista, speleologia, sport aerei, paracadutismo e sport automobilistici e motociclistici.

3) ESCLUSIONI PER LA GARANZIA DI RC CANE.

SONO ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE:

- 1) i danni cagionati a terzi per la conduzione del cane in violazione alle disposizioni di Legge;
- 2) a cose che l'Assicurato abbia in custodia, in consegna o detenga a qualsiasi titolo.

4) ESCLUSIONI PER LE GARANZIE RC PROPRIETARIO E RICORSO DANNI DA INCENDIO A COSE DI TERZI .

SONO ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE I DANNI:

- 1) derivanti direttamente o indirettamente, anche se in parte, da amianto o da materiali contenenti amianto;
- 2) derivanti da recinzioni in muratura di altezza superiore a 2 metri e da lavori d'ampliamenti, sopraelevazione o demolizioni;
- 3) derivanti da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio e in genere da insalubrità dei locali;
- 4) derivanti e/o causati da inquinamento del suolo, dell'aria, dell'acqua, fatta eccezione se dovuto a cause accidentali e improvvise;
- 5) inerenti ad attività professionali, industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- 6) a cose che l'Assicurato abbia in custodia, in consegna o detenga a qualsiasi titolo, fatta eccezione per gli impianti (quali gas, luce, acqua, telefono, ecc.), posti al servizio dei locali e di proprietà delle Aziende e/o Società di erogazione;
- 7) a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- 8) da furto.

5) ESCLUSIONI PER LE GARANZIE DANNI AI LOCALI E DANNI AL CONTENUTO.

Sono sempre esclusi dall'assicurazione:

- 1) i danni cagionati ai veicoli a motore ed ai motori dei natanti;

2) i danni derivanti e/o causati da inquinamento del suolo, dell'aria, dell'acqua, fatta eccezione se dovuto a cause accidentali e improvvise;

In riferimento alla copertura fenomeno elettrico sono esclusi i danni:

- 1) causati da usura;
- 2) causati da manomissione o da carenza di manutenzione;
- 3) dei quali deve rispondere per legge o contratto il costruttore o il fornitore.

In riferimento alla copertura acqua condotta sono esclusi:

- 1) i danni dovuti ad umidità e stillicidio;
- 2) i danni derivanti da rigurgito di fognature;
- 3) le spese per la demolizione, lo sgombero ed il ripristino di parti di fabbricato e degli impianti, sostenute al solo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento d'acqua;
- 4) i danni da fuoriuscita d'acqua causata da rotture di condutture installate all'esterno del fabbricato o interrato causate dal gelo;
- 5) i danni da fuoriuscita d'acqua conseguente a rotture di condutture dei fabbricati causate dal gelo ai locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro.

In riferimento alla copertura eventi atmosferici sono esclusi i danni:

- 1) da fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
- 2) da penetrazione di acqua marina, da formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- 3) da gelo e neve, ad eccezione di quanto diversamente disciplinato al punto 9 degli eventi assicurati dalla garanzia "Danni ai locali";
- 4) causati a tende, tendoni e pannelli solari termici e fotovoltaici, comprese le relative intelaiature di sostegno a cose mobili poste all'aperto anche su terrazze, balconi, verande e spazi similari non riparati e quelli subiti da giardini e parchi privati.

In riferimento alla copertura incendio da eventi socio-politici sono esclusi i danni:

- 1) diversi da incendio, esplosione e scoppio.

In riferimento alla copertura sovraccarico di neve sono esclusi i danni:

- 1) ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente copertura);
- 2) a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti a seguito del sovraccarico di neve.

In riferimento alla copertura lastre sono esclusi:

- 1) le scheggiature e le rigature;
- 2) derivanti da operazioni di trasloco, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle lastre od ai relativi supporti, sostegni o cornici;
- 3) derivanti da rimozione delle lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate.

In riferimento alla garanzia ricerca e riparazione dei danni d'acqua sono sempre esclusi:

- 1) i danni causati da umidità, stillicidio, gelo, rigurgito di fognature.

In riferimento alla garanzia danni a terzi da incendio sono sempre esclusi:

- 1) i danni a cose che l'assicurato abbia in consegna, custodia o detenga a qualsiasi titolo, fatta eccezione comunque per i danni a veicoli o natanti di terzi.

6) ESCLUSIONI PER LE GARANZIE FURTO DEL CONTENUTO E DANNI DA EFFRAZIONE – FURTO PREZIOSI - RAPINA E SCIPPO.

Sono sempre esclusi dall'assicurazione i danni:

- 1) agevolati con dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, delle persone conviventi con l'Assicurato o di persone che abitano nei locali ove i beni assicurati sono custoditi o in locali comunicanti, di persone di cui l'Assicurato deve rispondere, di parenti o affini dell'Assicurato anche se non coabitanti, da incaricati della sorveglianza dei beni o dei locali che li contengono;
- 2) avvenuti a partire dalle ore 24 del cinquantesimo giorno in cui i locali oggetto dell'assicurazione rimangono disabitati;
- 3) causati da incendio, esplosione o scoppio provocati dall'autore del furto e della rapina tentati o consumati.

7) ESCLUSIONI PER LA GARANZIA TUTELA LEGALE FAMIGLIA E TUTELA LEGALE CASA.

Con riferimento ai rischi assicurati l'assicurazione non è prestata per:

- 1) le controversie derivanti da fatto doloso dell'Assicurato;
- 2) le controversie in materia di diritto di famiglia e delle successioni;
- 3) le controversie in materia di diritto tributario e fiscale;
- 4) le controversie in materia di diritto amministrativo;
- 5) le controversie in materia di contratti preliminari di vendita o di contratti di compravendita di beni immobili ovvero le controversie discendenti da altri modi di acquisto della proprietà immobiliare;
- 6) le controversie relative o comunque connesse ad immobili non occupati dall'Assicurato o non identificati in polizza;
- 7) relativamente alle vertenze contrattuali, tutte le controversie eventualmente insorte con Genialloyd;
- 8) le controversie relative o comunque connesse alla proprietà o l'uso di veicoli a motore o dalla navigazione e giacenza in acqua di natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria;
- 9) i fatti originati dalla proprietà o l'uso di aerei a motore;
- 10) le controversie relative a cariche sociali rivestite dall'Assicurato, anche a titolo gratuito, presso Enti pubblici o privati;
- 11) le controversie derivanti dall'attività imprenditoriale, di lavoro autonomo, di lavoro subordinato, fatto salvo quanto previsto in relazione alle controversie con i collaboratori famigliari regolarmente assunti;
- 12) le controversie in materia di diritti di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale, i rapporti tra soci ed amministratori e le controversie derivanti da contratto di agenzia;
- 13) le controversie di valore inferiore a 500 €;
- 14) le multe, ammende, pene pecuniarie e spese di amministrazione e di giustizia, nonché i relativi oneri fiscali, limitatamente ai procedimenti penali.

Sezione Condizioni di assicurabilità

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MEZZI DI CHIUSURA E PROTEZIONE DEI LOCALI.

L'assicurazione è prestata a condizione che:

- 1) i locali oggetto dell'assicurazione siano destinati ad uso abitativo;
- 2) i locali siano in buone condizioni di manutenzione;
- 3) i locali facciano parte di un fabbricato adibito per non meno di due terzi della superficie complessiva dei piani ad abitazioni civili, uffici e studi professionali;
- 4) il fabbricato, di cui fanno parte i locali assicurati, e le pertinenze siano costruiti, per quanto riguarda le strutture portanti verticali, il tetto e il manto esterno, in materiali incombustibili. Nelle suddette strutture è tollerata la presenza di materiali combustibili fino a un quarto delle loro singole superfici. La presenza di legno lamellare utilizzato in edilizia nelle suddette strutture non pregiudica l'assicurabilità dell'immobile.

Per le garanzie furto/rapina, l'assicurazione è prestata a condizione che i locali contenenti i beni assicurati, siano costruiti in muratura o in materiali di pari solidità comunemente impiegati nell'edilizia e che ogni apertura verso l'esterno, situata in linea verticale a meno di quattro metri dal suolo o da altre superfici e ripiani accessibili per via ordinaria dall'esterno sia difesa per tutta la sua estensione da robusti serramenti di materiale rigido (come legno, plastica, metallo, lega metallica o vetro antisfondamento) chiuse con serrature, lucchetti od altri idonei congegni

manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferiate fisse nel muro.

Sono quindi esclusi i danni da furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra descritti. Se i mezzi di chiusura e protezione dell'immobile assicurato possiedono caratteristiche inferiori a quelle sopra indicate, le garanzie "Furto del contenuto e danni da effrazione" e "Furto preziosi" saranno prestate con uno scoperto del 20%.

Nel caso in cui il furto avviene senza che siano operanti i mezzi di protezione e chiusura delle finestre e porte-finestra, ma vi sono persone presenti nell'abitazione, le medesime garanzie saranno prestate con uno scoperto del 10%.

Sezione Sinistro: criteri di liquidazione della garanzia e modalità di denuncia

1) DANNI AI LOCALI, AL CONTENUTO E FURTO

Forma dell'assicurazione e valore assicurato.

L'assicurazione s'intende stipulata nella forma "a primo rischio assoluto". Genialloyd, in caso di sinistro, s'impegna a indennizzare i danni subiti dall'Assicurato, nei limiti delle somme indicate in polizza e nelle specifiche clausole contrattuali, qualunque sia il valore complessivo dei beni assicurati, senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile.

Per le garanzie danni ai locali e al contenuto, l'indennizzo riconosciuto all'assicurato è comunque pari al valore a nuovo dell'immobile e delle cose assicurate. Per i danni ai locali, il valore a nuovo è più precisamente il costo necessario per la ricostruzione dei locali danneggiati e assicurati con le medesime caratteristiche costruttive precedenti al sinistro, escluso il valore dell'area. Per i danni al contenuto, il valore a nuovo, è il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri uguali di nuovo acquisto, oppure equivalenti per uso e qualità (ad eccezione degli oggetti d'arte, di antiquariato e delle collezioni), comprensivo delle spese fiscali, di trasporto e di montaggio.

Per la garanzia danni al contenuto il Contraente è dispensato dal fornire preventivamente un inventario dei beni assicurati.

Valutazione del danno. L'ammontare del sinistro è concordato direttamente tra Genialloyd e l'Assicurato o persona da lui designata.

In caso di disaccordo, le parti hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo o di più arbitri da nominarsi con apposito atto.

Determinazione del valore del danno secondo la condizione valore a nuovo. La determinazione del danno viene effettuata separatamente per ogni garanzia prestata e partita assicurata e in base agli eventuali sottolimiti definiti nelle presenti condizioni contrattuali, secondo i seguenti criteri:

A. Fabbricato

La determinazione del valore dei locali al momento del sinistro è ottenuta stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle danneggiate, deducendo il valore dei recuperi ed escludendo soltanto il valore dell'area.

B. Contenuto e preziosi

L'ammontare del danno indennizzabile si determina come differenza tra il valore di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove o equivalenti per rendimento economico, tipo, qualità, funzionalità, ed il valore di ciò che rimane dopo il sinistro del contenuto stesso, fermi restando i limiti previsti. Riguardo alle collezioni, Genialloyd pagherà il valore dei soli pezzi distrutti e le spese necessarie per il ripristino di quelli solo danneggiati, con i criteri di cui sopra, nonché l'eventuale conseguente deprezzamento della collezione fino a un massimo del 30% del valore della collezione stessa. L'indennizzo per la riparazione di un bene danneggiato non potrà in ogni caso superare il costo di rimpiazzo del singolo bene con altro nuovo, uguale o equivalente.

Il diritto al pagamento dell'indennizzo a valore a nuovo è vincolato al rimpiazzo del contenuto e/o

alla riparazione o ricostruzione del fabbricato nello stesso luogo o in altre località, sempre che non ne derivi un aggravio a Genialloyd, entro 12 mesi dal sinistro. Se ciò non avviene, Genialloyd limita l'indennizzo al valore delle cose al momento del sinistro, cioè al netto del deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante. Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra e saranno pagate sino alla concorrenza del massimale, una volta indennizzato il danno come previsto dal punto A), senza l'applicazione della regola proporzionale.

Titoli di credito. Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

1) Genialloyd non pagherà l'importo liquidato per essi prima delle rispettive scadenze, se previste;
2) L'Assicurato deve restituire a Genialloyd l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento (se prevista) i titoli di credito siano diventati inefficaci;

3) Il loro valore è dato dal minore tra valore di mercato e la somma da essi portata;

4) Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Recupero delle cose rubate. Se le cose rubate sono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve avvisare Genialloyd appena ne ha avuta notizia. Se il danno è già stato indennizzato, le cose recuperate diventano di proprietà di Genialloyd, salvo che l'Assicurato non chieda di rientrarne in possesso rimborsando a Genialloyd l'indennizzo riscosso.

Anticipo indennizzi per danni da incendio, esplosione e scoppio. In caso di sinistro derivante da incendio, esplosione, scoppio, ha diritto ad ottenere il pagamento di un acconto pari al 25% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato, a condizione che, fatti salvi tutti gli obblighi a cui deve adempiere, non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che la previsione dell'indennizzo complessivo da pagare sia pari ad almeno il 25% della somma assicurata. L'anticipo può essere richiesto solo dopo 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro, e sarà corrisposto entro 30 giorni dalla data della richiesta. Resta in ogni caso impregiudicata ogni valutazione e decisione circa la definitiva liquidazione dell'indennizzo.

Pagamento dell'indennizzo. A condizione che non sia stata fatta opposizione in base all'art. 2742 del Codice Civile; Genialloyd, verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la documentazione inerente al sinistro, provvede al pagamento dell'indennizzo, nei limiti dei massimali indicati in polizza o delle limitazioni previste nelle clausole contrattuali, e comunque con l'applicazione delle franchigie e degli scoperti indicati in polizza e nelle clausole contrattuali.

2) LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI DI RESPONSABILITÀ CIVILE

In caso di sinistro Genialloyd, accertata la risarcibilità del danno, liquida quanto dovuto dall'assicurato civilmente responsabile, nei limiti del massimale indicato in polizza e delle limitazioni, degli scoperti e franchigie previsti dal paragrafo "Limitazioni".

3) NORME GENERALI

Limite massimo di indennizzo. Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile (spese di salvataggio), per nessun titolo Genialloyd potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata. In tale limite massimo di indennizzo vanno comprese anche le eventuali indennità e/o rimborsi previsti dalle singole garanzie.

Esagerazione dolosa del danno. L'assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno o che altera dolosamente le tracce, gli indizi o i residui del reato, perde il diritto all'indennizzo.

Riduzione della somma assicurata. In caso di sinistro la somma assicurata è ridotta, con effetto immediato e fino a termine dell'annualità in corso, di un importo pari all'indennizzo riconosciuto.

Rinuncia alla rivalsa. Genialloyd rinuncia al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso parenti, conviventi, ospiti o collaboratori domestici, purché l'Assicurato non eserciti egli stesso l'azione di regresso verso il responsabile medesimo.

4) IL SINISTRO - OBBLIGHI E MODALITÀ DI DENUNCIA

Obbligo della denuncia in caso di sinistro. Il Contraente, l'Assicurato o gli aventi diritto devono comunicare l'evento entro tre giorni dalla data del sinistro o da quando ne hanno avuto conoscenza, telefonando al Servizio Sinistri Genialloyd al numero 02 2805.2808. Il consulente di

Genialloyd, in tale occasione, potrà richiedere documentazione che il Contraente, l'Assicurato o gli aventi diritto dovranno inviare, entro dieci giorni, al servizio sinistri di Genialloyd.

Inadempimento degli obblighi di denuncia del sinistro (art. 143 del Cod.A.P.). In caso di mancata presentazione della denuncia di sinistro si applica l'articolo 1915 del C.C. per l'omesso avviso di sinistro. Genialloyd può pertanto limitare o rifiutare il pagamento dell'indennizzo.

Gestione delle vertenze per la garanzia di responsabilità civile. Genialloyd assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico di Genialloyd le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari ad un quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Genialloyd e Assicurato in proporzionale al rispettivo interesse.

Genialloyd non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale. In caso di sinistro la somma assicurata viene ridotta per effetto del sinistro dell'importo dello stesso.

Titolarità dei diritti nascenti dal contratto. Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dal contratto non possono essere esercitati che dal Contraente e da Genialloyd. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni.

L'indennizzo liquidato a termini di contratto non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse.

Termine di prescrizione. Il termine entro il quale si prescrive il diritto all'indennizzo all'assicurato e del risarcimento dei danni a terzi è di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto (art. 2947 del C.C. e art. 2952 del C.C.).

5) IL SINISTRO MODALITÀ DI RICHIESTA DELL'INDENNIZZO

Sinistro danni a terzi (responsabilità civile). La comunicazione a Genialloyd deve essere fatta tramite una dichiarazione scritta dell'Assicurato, contenente la narrazione dettagliata del fatto, la data, il luogo, le indicazioni delle cause e delle conseguenze, le generalità, l'indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni, da spedire mediante raccomandata A.R. a Genialloyd S.p.A. Servizio Sinistri V.le Monza, 2 20127 Milano (MI).

Nel caso di sinistro relativo alla proprietà dei locali assicurati, la medesima comunicazione deve essere inoltrata anche all'amministratore del condominio.

Per sinistri riguardanti le coperture dei danni a terzi da incendio e per la responsabilità civile legata alla conduzione dall'immobile assicurato da parte dell'affittuario, l'Assicurato deve immediatamente informare Genialloyd delle procedure civili e penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e Genialloyd avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa del Contraente. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di Genialloyd.

Sinistro Tutela Legale. Dopo aver denunciato il sinistro all'Ufficio Sinistri di Genialloyd, l'Assicurato dovrà anche inviare una comunicazione scritta contenente la narrazione dettagliata del fatto, la data, il luogo, le indicazioni delle cause e delle conseguenze, le generalità, l'indirizzo delle persone interessate e tutta la documentazione a supporto della denuncia di sinistro.

L'assicurato deve far seguire nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il termine di 10 giorni da quando ne sia venuto a conoscenza, tutte le notizie ed i documenti relativi al sinistro ed ogni atto che gli sia stato ritualmente notificato. La comunicazione dovrà essere spedita a Genialloyd S.p.A. Servizio Tutela Legale V.le Monza, 2 – 20127 Milano (MI) oppure mediante l'invio di una e-mail all'indirizzo di posta elettronica tutelalegale@genialloyd.it.

Sinistro Assistenza. Per richiedere l'attivazione ed erogazione dei servizi di assistenza l'Assicurato dovrà telefonare alla Centrale Operativa AWP al numero 02 2660.9396 L'Assicurato dovrà indicare con precisione: il tipo di Assistenza di cui necessita; il proprio nome e cognome; i propri identificativi contrattuali (numero di polizza); l'indirizzo e luogo da cui chiama; l'eventuale recapito

telefonico.

Sinistro Danni ai locali Danni al contenuto Furto del contenuto e danni da effrazione Furto preziosi Rapina e scippo.

In caso di sinistri relativi alle garanzie in oggetto, il Contraente deve:

- 1) denunciare il fatto entro 48 ore, da quando ne ha avuto conoscenza, all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando in particolare il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere prontamente trasmessa a Genialloyd entro i 3 giorni successivi;
- 2) predisporre e trasmettere a Genialloyd un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti o danneggiati, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al momento del sinistro con indicazione del

relativo valore, mettendo comunque a disposizione registri, conti, fatture o qualsiasi documento disponibile e/o mezzo di prova che possa essere richiesto da Genialloyd o dai periti, al fine di svolgere le loro indagini e verifiche;

- 3) conservare fino all'avvenuto accertamento del sinistro da parte di Genialloyd le tracce, indizi ed i residui materiali fatto salvo il ripristino dei mezzi di chiusura e protezione dei locali senza avere, per questo, diritto ad alcun indennizzo;

- 4) per le garanzie "Furto del contenuto e danni da effrazione" e "Furto preziosi", nel caso di sinistro avvenuto all'estero, la denuncia deve essere inoltrata sia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo sia a quella italiana.

Informativa in materia di protezione dei dati personali e sulle tecniche di comunicazione a distanza

Nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, La informiamo sull'uso dei Suoi dati personali e sui Suoi Diritti (Art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali - D.Lgs. n. 196/2003). La nostra società deve acquisire, o già detiene, alcuni dati che La riguardano.

1.1 TITOLARE E RESPONSABILE/I DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento è Genialloyd S.p.A. con sede in Milano, Viale Monza 2, di seguito anche "Società".

In considerazione della complessità dell'organizzazione e della stretta interrelazione fra le varie funzioni aziendali, Le precisiamo che quali responsabili o incaricati del trattamento possono venire a conoscenza dei dati tutti i nostri dipendenti e/o collaboratori di volta in volta interessati o coinvolti nell'ambito delle rispettive mansioni in conformità alle istruzioni ricevute.

L'elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato. Potrà conoscere agevolmente e gratuitamente la lista dei Responsabili in essere nonché informazioni più dettagliate circa i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati personali facendo una specifica richiesta a Genialloyd S.p.A. - Servizio Privacy - V.le Monza 2, 20127 Milano o all'indirizzo e-mail privacy@genialloyd.it.

1.2 FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati personali raccolti presso l'interessato o presso terzi è svolto:

- a) per finalità attinenti l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa (la finalità assicurativa richiede, come indicato nella raccomandazione del Consiglio d'Europa REC che i dati siano trattati, tra l'altro, anche per la prevenzione e/o l'individuazione e il perseguimento delle frodi assicurative), cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge, e pertanto per dare esecuzione al servizio assicurativo e/o fornirLe il prodotto assicurativo nonché i servizi e prodotti connessi o accessori che ci ha chiesto, per l'adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti, normative comunitarie o impartiti da Autorità di vigilanza e controllo, nonché per finalità statistiche e di analisi del portafoglio.

Inoltre, i dati di navigazione del sito (movimenti e pressione del mouse, pressione dei tasti)

saranno raccolti ed elaborati tramite un meccanismo di autenticazione biometrica finalizzata esclusivamente alla rilevazione e al contrasto delle frodi assicurative e a fini statistici. Le sequenze di azioni di navigazione sul sito sono suddivise in sessioni e sono anonimizzate.

Queste attività possono essere svolte anche da soggetti del gruppo Allianz e terzi operanti in Italia e all'estero che collaborano con la Società e a cui pertanto la Società comunica i dati, o da soggetti cui la Società è tenuta a comunicare i dati (soggetti tutti costituenti la cosiddetta "catena assicurativa" indicati al punto 1.5 comma 1) limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra l'interessato e la Società. Il consenso richiesto concerne pertanto anche la comunicazione a tali soggetti e il trattamento svolto da tali soggetti.

Il trattamento per le menzionate finalità verrà effettuato solo con modalità e procedure strettamente necessarie.

Per i servizi e prodotti assicurativi abbiamo necessità di trattare anche dati "sensibili(1)" ed eventualmente giudiziari strettamente strumentali all'erogazione degli stessi, come nel caso di perizie mediche o per la liquidazione dei sinistri. Il consenso che Le chiediamo, pertanto, riguarda anche tali dati per queste specifiche finalità. Senza i Suoi dati, non potremmo fornirLe i servizi e i prodotti in tutto o in parte.

b) qualora Lei vi acconsenta, per finalità commerciali, promozionali e di marketing, quali quelle di informazione e promozione di prodotti e servizi, di rilevazione della qualità dei servizi prestati, di ricerche di mercato, indagini statistiche, etc.. Queste attività possono essere svolte dalla Società e dai soggetti di cui al punto 1.5, comma 2. Il consenso richiesto concerne pertanto anche il trattamento svolto da tali soggetti. Per le menzionate finalità non verranno utilizzati dati sensibili.

1.3 MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il trattamento è svolto con l'ausilio di strumenti manuali ed elettronici, anche mediante l'uso della posta cartacea, di chiamate tramite operatore o automatizzate senza operatore, del fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica, degli SMS ed MMS, tablet, smartphone, ipad, o di altre tecniche di comunicazione a distanza, di strumenti telematici ed informatici, nonché di coupons, schede e questionari. Utilizziamo le medesime modalità anche quando comunichiamo per tali fini alcuni di questi dati ad altre società del nostro stesso settore, in Italia e all'estero e ad altre aziende del nostro stesso Gruppo, in Italia e all'estero.

1.4 CONFERIMENTO DEI DATI

Ferma restando l'autonomia dell'interessato si fa presente quanto segue:

- per le finalità di cui al punto 1.2 lett. a), il conferimento dei dati è necessario in quanto strettamente funzionale all'esecuzione dei rapporti contrattuali che, senza i dati, non potrebbero, in tutto o in parte, essere eseguiti;
- per le finalità di cui al punto 1.2 lett. b), il conferimento dei dati è facoltativo ed il rifiuto di conferirli non comporta alcuna conseguenza sullo svolgimento dei rapporti contrattuali, precludendo soltanto la possibilità di svolgere le suddette attività commerciali, promozionali e di marketing.

1.5 COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

Per le finalità di cui al punto 1.2 lett. a), e per quanto strettamente necessario in relazione al tipo di polizza, i dati personali dell'interessato possono essere comunicati per essere sottoposti a trattamenti correlati, aventi le medesime finalità e limitatamente a quanto di stretta competenza a:

- coassicuratori (indicati nella polizza) e riassicuratori;
- soggetti facenti parte della catena distributiva della Società;
- consulenti tecnici e altri soggetti che svolgono attività ausiliarie per conto della Società;
- Enti associativi (ANIA - Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) e organismi consortili propri del settore assicurativo;
- Pubbliche Amministrazioni ed Enti nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria per Legge, regolamento o normativa comunitaria;
- Società di revisione, di certificazione (indicata negli atti di bilancio) e di consulenza, nonché società di informazione commerciale per rischi finanziari, società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti, società specializzate nelle attività di informazione e promozione commerciale e ricerche di mercato;
- Società del gruppo Allianz, per essere sottoposti a trattamenti con finalità correlate a quelle per le quali i dati sono stati raccolti dalla Società;

– Società che forniscono servizi informatici e telematici o che svolgono specifiche operazioni quali la protocollazione o l’invio della corrispondenza, la liquidazione dei sinistri, l’archiviazione dei dati etc.;

– legali, periti, medici, centrali di assistenza, IVASS, banche, carte di credito, Società di controllo frodi.

Per le finalità di cui al punto 1.2 lett. b), i dati personali possono essere comunicati in Italia e all’estero a:

– Società del gruppo Allianz (controllanti, controllate e collegate anche indirettamente ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge);

– Società terze specializzate nella rilevazione della qualità dei servizi che, per conto di Genialloyd, potranno effettuare ricerche di mercato e informazione e promozione commerciale;

– soggetti facenti parte della catena distributiva del gruppo Allianz.

I dati personali non sono soggetti a diffusione.

1.6 TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO

I dati personali possono essere trasferiti, per le finalità di cui al punto 1.2 lett. a) e, in presenza di consenso, per le finalità di cui al punto 1.2 lett. b), sia verso Paesi dell’Unione Europea sia verso Paesi terzi rispetto all’Unione Europea, alle medesime categorie di soggetti indicati al punto 1.5.

1.7 DIRITTI DELL’INTERESSATO

L’interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento. Tali diritti sono previsti dagli artt. 7,8,9,10 del Codice in materia di protezione dei dati personali. Per l’esercizio dei suoi diritti può rivolgersi a Genialloyd S.p.A. - Servizio Privacy – V.le Monza 2, 20127 Milano o all’indirizzo e-mail privacy@genialloyd.it, il cui responsabile pro tempore è anche responsabile del trattamento.

(1) Sono considerati sensibili i dati relativi , ad es. al Suo stato di salute, alle Sue opinioni politiche e sindacali e alle Sue convinzioni religiose (art. 4, comma 1, lett. d) del Codice in materia di protezione dei dati personali)

Genialloyd S.p.A.

Sede legale Viale Monza 2 20127 Milano

Tel +39 02.2835.1

Fax: +39 02.2835.2835

www.genialloyd.it

C.F., P. IVA e Registro imprese di Milano n. 01711850154

Capitale Sociale € 65.977.989 i.v.

Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione n. 1.00007

Società appartenente al gruppo assicurativo Allianz

Iscritto all'Albo gruppi assicurativi n. 018.

Soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz S.p.A.